

REGIONE
TOSCANA



INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE REGIONALE

SINTESI NON TECNICA DEL RAPPORTO AMBIENTALE (ai sensi della l.r. 10/2010)

Proponente: Direzione Generale Governo del territorio

Autorità Competente: Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica di cui all'art. 16 bis della l.r. 49/1999

INDICE

1.	Introduzione	3
1.1.	Inquadramento legislativo	4
1.2.	Scopo del documento	4
2.	Contenuti, obiettivi principali del piano e rapporto con altri pertinenti piani e programmi	5
2.1.	Contenuti e obiettivi del Piano	5
2.2.	Rapporto con altri piani e programmi	8
3.	Stato dell'ambiente, caratteristiche e problemi ambientali pertinenti al piano	10
3.1.	Analisi di contesto	10
3.2.	Obiettivi di protezione ambientale di riferimento	11
4.	Individuazione e valutazione degli impatti significativi	12
5.	Le ragioni della scelta delle alternative individuate	14
7.	Indicazioni su misure di monitoraggio ambientale	15

1. Introduzione

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale relativo all'Integrazione paesaggistica al Piano di indirizzo territoriale regionale (PIT), costituente piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice del paesaggio). L'atto oggetto del presente Rapporto ambientale si configura come variante al PIT, segue quindi il procedimento di formazione previsto dalla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio".

L'avvio del procedimento relativo alla complessiva Integrazione paesaggistica al PIT (Del. G.R. 538/2011) è avvenuto contemporaneamente all'avvio della procedura preliminare di VAS prevista dall'articolo 23 della l.r. 10/2010.

Trattandosi di norme volte alla tutela, conservazione, riqualificazione, valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ed essendo l'oggetto del piano coincidente con molti degli aspetti che la l.r. 10/2010 chiede di prendere in considerazione ai fini della valutazione di possibili impatti (si veda l'allegato 2 alla stessa l.r.), è evidente che gli effetti ambientali del piano non possono che essere positivi.

1.1. Inquadramento legislativo

Il procedimento di VAS è disciplinato in Regione Toscana con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, che recepisce la disciplina in materia contenuta nel d.lgs. 152/06 e smi.

L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, o loro integrazioni, siano prese in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Così come previsto all'art. 7 della l.r. 10/10 il procedimento di VAS è stato avviato dalla Direzione generale delle politiche territoriali, ambientali e per la mobilità contestualmente all'avvio del procedimento di formazione del Piano, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 1/2005, e all'informativa al Consiglio Regionale di cui all'art. 48 dello Statuto della Regione Toscana e si concluderà anteriormente alla sua approvazione.

La procedura di VAS, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte dell'Integrazione paesaggistica al Piano di indirizzo territoriale regionale (PIT) (per semplicità di lettura nel seguito l'atto viene definito Piano) rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti a livello internazionale, nazionale e regionale.

1.2. Scopo del documento

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale dell'Integrazione paesaggistica al Piano di indirizzo territoriale regionale (PIT) elaborato secondo i contenuti previsti dall'art. 24 della L.R. 10/2010, e di cui il proponente è garante del relativo processo di elaborazione.

Tale documento riporta una sintesi di più facile consultazione delle analisi e valutazioni inerenti il Piano effettuate all'interno del Rapporto ambientale.

La Sintesi non tecnica è parte integrante del Piano. Ai fini delle consultazioni previste per la VAS, ai sensi dell'art.25 della L.R. 10/2010, il presente documento viene trasmesso all'Autorità Competente, pubblicato sul sito della Regione e ne viene pubblicato un apposito avviso sul BURT assieme al Documento di Piano ed al Rapporto ambientale.

2. Contenuti, obiettivi principali del piano e rapporto con altri pertinenti piani e programmi

2.1. Contenuti e obiettivi del Piano

Il Piano esplica la propria efficacia sull'intero territorio regionale, le sue finalità e i suoi obiettivi sono di seguito riportati.

Tutela dei paesaggi regionali

Finalità primaria del Piano è la tutela dei paesaggi regionali, volta a «riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali in esso espressi» (CBCP, art. 131, c. 4), alla «conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari» (*ibidem*), nonché la tutela dei valori estetici espressivi della bellezza dei luoghi. A tal fine il Piano definisce le regole statutarie che garantiscano nelle trasformazioni, la riproduzione del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali.

Nello specifico, si individuano i seguenti obiettivi per il mantenimento dei livelli di qualità dei paesaggi:

- mantenimento dell'equilibrio idrogeomorfologico;
- salvaguardia del sistema eco-ambientale di valore paesaggistico;
- riconoscimento e salvaguardia dei paesaggi rurali storici, dei suoli agricoli di pregio e del loro assetto nonché dei paesaggi la cui conformazione derivi dall'assetto proprietario collettivo o da usi civici;
- mantenimento del carattere policentrico delle reti di città;
- consolidamento del carattere identitario dell'insediamento storico (concentrato e disperso), attraverso la promozione di manutenzione, restauro e recupero finalizzati a mantenerne o restituirne la vitalità sociale, economica e culturale, e i valori estetici;
- consolidamento del carattere identitario dei luoghi e dei manufatti della produzione agricolo-forestale, artigianale ed industriale storicizzati;
- mantenimento e recupero degli spazi pubblici e di uso collettivo come beni comuni anche di identità paesaggistica;
- compatibilità, coerenza e integrazione tra gli interventi di trasformazione, previste dalla pianificazione territoriale e di settore o da progetti di opere pubbliche, con ricadute paesaggistiche, e i valori ambientali, storici ed estetico-percettivi riconosciuti dal Piano.

Valorizzazione dei paesaggi regionali

La valorizzazione culturale dei paesaggi regionali, da attuarsi nel rispetto delle esigenze della tutela, discende da una pluralità di attività di «conoscenza, informazione e formazione» (CBCP, art. 131, c. 5) rivolte alle popolazioni, nonché da attività di «riqualificazione e fruizione» (*ibidem*) del patrimonio territoriale.

Nello specifico, si individuano i seguenti obiettivi per la valorizzazione dei paesaggi regionali:

- promuovere la conoscenza del patrimonio territoriale e delle regole che ne hanno determinato l'assetto paesistico;
- promuovere il consolidamento e la trasmissione dei saperi contestuali finalizzati alla riproduzione dei paesaggi regionali¹;

¹ Azione coerente con il CBCP, art.135, c. 4, lett. a.

- costruire un quadro conoscitivo implementabile ai vari livelli istituzionali e aggiornabile;
- promuovere un adeguato livello di fruizione pubblica dei paesaggi;
- promuovere la fruizione lenta dei paesaggi regionali;
- promuovere l'innalzamento dei valori identitari dei paesaggi attraverso interventi di trasformazione che abbiano ricadute paesaggistiche;
- integrare beni culturali di rilevanza paesaggistica e beni paesaggistici nel più ampio sistema di valorizzazione dei paesaggi regionali.

Riqualficazione di situazioni di degrado e contenimento dei fenomeni di criticità territoriali e ambientali

Il piano è finalizzato ad esprimere una disciplina indirizzata al recupero, alla riqualficazione e al «ripristino dei valori paesaggistici» (CBCP, art. 135, c. 4, lett. a) delle «aree compromesse o degradate»; al conferimento di qualità architettonico-paesaggistica alla città contemporanea, alla sua trasformazione fisico-funzionale e «all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali» (CBCP, art. 135, c. 4, lett. d), «assicurando al contempo il minor consumo di territorio» (CBCP, art. 135, c. 4, lett. c; cfr. LR 1/2005, art. 3, c. 4).

Questo obiettivo comporta la definizione dei criteri e parametri per il riconoscimento delle situazioni di degrado ,individuate dal Piano facendo riferimento allo stato di conservazione, alle criticità e alle dinamiche in atto riferite alle componenti ambientale, storico-culturale ed estetico-percettiva. La riqualficazione dell'assetto eco sistemico alla base dei paesaggi, la riqualficazione delle aree rurali periurbane finalizzata al consolidamento del rapporto città-campagna anche in termini paesaggistici, la restituzione di qualità sociale, economica e culturale alla città storica, sono alcuni esempi di obiettivi specifici che il piano è chiamato ad affrontare.

Integrazione e coordinamento tra politiche settoriali incidenti sul paesaggio e pianificazione paesaggistica

Il Piano integra la tutela, la valorizzazione e la riqualficazione del paesaggio «nelle politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio» (Convenzione, art. 5, comma d).

Tutti i soggetti che intervengono sul territorio informano la loro attività ai principi d'uso consapevole del territorio stesso e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche (CBCP, art. 131, c. 6).

In particolare poiché il CBCP rende le previsioni del Piano immediatamente prevalenti sulle disposizioni degli strumenti urbanistici e, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore" (CBCP, art.145, c. 3), l'obiettivo di integrazione e coordinamento con le politiche settoriali incidenti sul paesaggio comporta la individuazione e verifica di azioni e misure coerenti tra il PIT e i vari livelli di pianificazione e programmazione che hanno effetti diretti o indiretti sul paesaggio.

Partecipazione e concertazione istituzionale

In coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio, il Piano, nell'ambito del processo della sua revisione e del suo completamento, intende assicurare il più ampio livello di partecipazione pubblica attraverso il coinvolgimento delle associazioni e della cittadinanza, con particolare attenzione ai "produttori di paesaggio", oltre alla concertazione con i soggetti istituzionali. Tali processi sono orientati alla formazione e diffusione di una nuova cultura del paesaggio basata sul riconoscimento e la condivisione collettiva del suo valore in quanto fattore di benessere individuale e sociale nonché possibile motore dello sviluppo locale.

A tal fine si individuano i seguenti obiettivi:

- promuovere l'attivazione di tavoli tecnici con gli enti locali (comuni, province, enti parco, associazioni di comuni, ecc.) per assicurare un costante flusso di informazioni e garantire la condivisione delle scelte nelle diverse fasi progettuali;
- sostenere la partecipazione dei cittadini attraverso iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi del paesaggio, con particolare riferimento alla percezione sociale e culturale degli elementi e dei fenomeni che compongono il patrimonio paesaggistico, e in funzione della loro traduzione propositiva. Ciò, facendo leva sui saperi contestuali e su forme di elaborazione collettiva quali le mappe di comunità. Ad un tempo, perseguire la condivisione delle strategie di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche mediante forme di discussione pubblica che assicurino il contraddittorio, la testimonianza e la capacità di proposta dei cittadini singoli e associati circa gli interventi che hanno una diretta o indiretta rilevanza paesaggistica;
- mettere in opera l'Osservatorio regionale del paesaggio, anche attraverso la messa in rete ed il coordinamento di Osservatori locali.

L'integrazione paesaggistica del PIT, articolata in una parte statutaria e in una parte strategica, è composta da:

- un livello regionale,
- un livello relativo ai 20 ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio regionale,
- la disciplina dei beni paesaggistici,
- per la parte strategica, il progetto di paesaggio "progetto di fruizione lenta dei paesaggi della val di Cecina"

Il livello regionale è incentrato sulla definizione delle quattro invarianti strutturali:

- caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;
- struttura ecosistemica del paesaggio;
- carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi urbani e infrastrutturali;
- caratteri morfotipologici e funzionali dei sistemi agro-ambientali dei paesaggi rurali.

Ciascuna di esse ha una parte descrittiva, relativa anche a valori e criticità, e obiettivi di qualità.

La disciplina di livello regionale contiene norme con efficacia di direttiva e norme con efficacia di prescrizione.

Ciascuna di esse è descritta in modo approfondito e dettagliato a partire dal riconoscimento dei caratteri morfotipologici che l'invariante assume sul territorio regionale ("Abaco dei morfotipi") per analizzarne poi valori e criticità. Il livello regionale ha valore di inquadramento e di indirizzo ma non contiene direttive e prescrizioni.

I 20 ambiti di paesaggio sono trattati attraverso specifiche schede articolate in descrizione interpretativa, invarianti strutturali (applicate allo specifico ambito), interpretazione di sintesi e disciplina d'uso, quest'ultima in forma sia testuale che figurata.

La disciplina di ambito contiene obiettivi di qualità con valore di indirizzo e direttive.

La strategia del PIT, per la parte di valore paesaggistico, contiene un "Progetto pilota relativo alla fruizione lenta dei paesaggi della val di Cecina" che mira alla valorizzazione dell'eccezionale patrimonio di risorse paesaggistiche esistenti in quel territorio attraverso l'integrazione dei percorsi di mobilità lenta con la linea ferroviaria Cecina - Volterra, ampiamente sottoutilizzata e sul cui rilancio esiste un protocollo d'intesa tra i comuni del territorio, oltre a studi universitari con possibili scenari d'intervento.

La disciplina delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico

Le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Codice del paesaggio non possono essere distrutte, né vi possono essere introdotte modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli interventi nelle aree vincolate sono soggetti al procedimento di autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice.

Ogni area dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale è disciplinata dal Piano attraverso una propria scheda. Nella prima parte di ciascuna scheda si trova la descrizione dei valori presenti, sia quelli individuati dal decreto di vincolo sia ulteriori elementi di valore individuati dal Piano, il grado di permanenza dei valori che motivarono la dichiarazione di notevole interesse pubblico, le dinamiche di trasformazione in atto e le pressioni sul patrimonio paesaggistico tutelato.

Nella seconda parte della scheda il Piano definisce gli obiettivi con valore di indirizzo attribuiti alle componenti delle strutture del paesaggio e le correlate regole per il conseguimento degli obiettivi stessi, in termini di direttive e prescrizioni.

Obiettivi e disposizioni normative riguardano "strutture del paesaggio", articolate nel seguente modo:

- struttura idrogeomorfologica;
- struttura ecosistemica/ambientale;
- struttura antropica (insediamenti, viabilità, paesaggio agrario);
- elementi della percezione.

La disciplina delle aree tutelate per legge

Il Piano ha dato nuove definizioni delle categorie di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, ne ha fornito la rappresentazione cartografica ed ha formulato per ciascuna categoria una disciplina d'uso articolata in obiettivi di qualità, direttive e prescrizioni.

Efficacia della disciplina del Piano

Direttive e prescrizioni definiscono le modalità di attuazione degli obiettivi con valore di indirizzo, orientati alla conservazione, al recupero e alla valorizzazione delle strutture e degli elementi della percezione a cui il Piano riconosce rilevanza sotto il profilo paesaggistico. Le direttive sono essenzialmente volte a fare in modo che gli enti competenti provvedano alla individuazione del patrimonio territoriale ed alla sua gestione, attraverso disposizioni normative e la programmazione di specifici interventi di manutenzione e conservazione, nonché attraverso l'offerta di incentivi per le attività di presidio. Le direttive sono rivolte agli enti e ad altri soggetti pubblici che attraverso i propri piani urbanistici, territoriali e di settore provvedono ad attuarle, ciascuno per la propria competenza.

Le prescrizioni stabiliscono le condizioni per l'ammissibilità degli interventi che interessano le strutture del paesaggio e le loro componenti. Esse hanno effetto diretto, creano cioè diritti ed obblighi direttamente e utilmente in capo a persone fisiche o giuridiche.

2.2 Rapporto con altri piani e programmi

L' "Integrazione e coordinamento tra politiche settoriali incidenti sul paesaggio e pianificazione paesaggistica", è un obiettivo dell'integrazione paesaggistica al PIT.

Come previsto dalla legge regionale sulla programmazione (L.R. 49/99), vi è una stretta relazione tra il PIT, chiamato a delineare la strategia dello sviluppo territoriale, e il PRS che, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio del PIT, definisce le priorità di sviluppo per la legislatura ed è attuato tramite piani e programmi settoriali e intersettoriali.

Il PIT, quale strumento di riferimento per le politiche territoriali regionali, si rapporta all'impostazione strategica del PRS attraverso politiche e indirizzi che perseguono le istanze di sviluppo attraverso la valorizzazione del patrimonio territoriale e la tutela dei suoi valori. I contenuti del PIT risultano pertanto trasversali rispetto al PRS e alle diverse politiche settoriali della Regione.

Le disposizioni del PIT attinenti alla tutela del paesaggio, come recita l'art. 145 del Codice del paesaggio, **“sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli dei gestori delle aree naturali protette”**.

Il rapporto con altri pertinenti piani e programmi è approfondito nel successivo paragrafo 3.1., dove viene analizzata la loro coerenza con il Piano.

3. Stato dell'ambiente, caratteristiche e problemi ambientali pertinenti al piano

3.1. Analisi di contesto

Lo stato attuale dell'ambiente è definito tramite indicatori specificamente territoriali e paesaggistici ai quali si sono affiancati gli indicatori ambientali ottenuti dai periodici *report* di ARPAT contenenti il quadro conoscitivo ambientale della Toscana ("Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana 2011" e "Annuario dei dati ambientali 2012")²

Degli aspetti trattati nel quadro conoscitivo ambientale di ARPAT sono riportati nel presente Rapporto soltanto quelli pertinenti rispetto agli obiettivi e alle disposizioni normative del Piano.

Per dare atto e per monitorare in futuro lo stato delle risorse interessate dagli obiettivi di tutela e riqualificazione del Piano si sono individuati i principali indicatori, essenzialmente di stato, relativi all'intero territorio regionale ed uno specifico approfondimento relativo alle aree vincolate per decreto. Gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Uso e consumo di suolo;
- Indice di copertura boschiva;
- Indice di impermeabilizzazione;
- Indice di dispersione dell'edificato;
- Indice di frammentazione per urbanizzazione;
- Indice di frammentazione derivante da infrastrutture di comunicazione;
- Indice di franosità;
- Percentuale di coste in erosione;
- Percentuale della superficie delle aree protette;
- Percentuale di area classificata Sito di Importanza Regionale;
- Uso suolo in aree vincolate per decreto;

Le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche della Toscana interessate dal Piano sono contenute nello stesso del Piano in oggetto. Un quadro dettagliato delle criticità ambientali e paesaggistiche è trattato a livello regionale negli "Abachi dei morfotipi" relativi alla invariante strutturali, a livello di ambito nelle "Schede degli ambiti di paesaggio della Toscana" e infine nella sezione B delle schede dei beni di notevole interesse pubblico – "Valutazione della permanenza dei valori: dinamiche di trasformazione, elementi di rischio, criticità".

Nel Rapporto ambientale sono descritti i principali elementi specifici relativi alle aree di rilevanza ambientale su scala regionale di riferimento per il Piano in oggetto e definite all'interno del quadro della pianificazione e programmazione regionale, quali:

1. Aree Protette e Aree Natura 2000;

² I documenti sono consultabili sul sito www.arpato.toscana.it

2. Aree a Vincolo Storico-Artistico, Archeologico e Paesaggistico della Toscana (in aggiunta alle aree vincolate per decreto oggetto dello stesso PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici);
3. Aree sensibili e Zone vulnerabili ai nitrati.

3.2. Obiettivi di protezione ambientale di riferimento

In relazione agli obiettivi del PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici, si analizzano i piani e programmi che ai diversi livelli istituzionali delineano le strategie di protezione ambientale, allo scopo di valutare la loro coerenza e la loro propensione a concorrere agli obiettivi del Piano.

Il PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici ha tenuto conto in maniera sia diretta che indiretta degli obiettivi contenuti nei seguenti atti:

- A. Strategia europea per lo sviluppo sostenibile
- B. Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione Europea
- C. Convenzione europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20/10/2000, ratificata in Italia con L. 14/2006.
- D. Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
- E. Piani di gestione dei siti UNESCO

4. Individuazione e valutazione degli impatti significativi

L'allegato 2 della LR 10/2010 elenca le informazioni da illustrare nei rapporti ambientali: la lettera c) dell'allegato richiede di trattare nel rapporto ambientale le *“caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate”*. La legge include anche il paesaggio fra gli “aspetti” da considerare per definire i possibili impatti significativi sull'ambiente di piani e programmi. Quindi un piano orientato alla tutela e valorizzazione del paesaggio per sua natura non produce impatti negativi diretti.

Impatti sui piani di settore

Alcune situazioni di conflitto potrebbero essere ravvisate solo riguardo agli effetti della disciplina del Piano su alcune politiche di settore relative a temi ambientali. La valutazione degli effetti delle disposizioni del Piano rispetto alle disposizioni dei piani regionali di settore si sviluppa attraverso l'esame delle interrelazioni fra le rispettive disposizioni e azioni per mettere in evidenza possibili impedimenti o limitazioni delle politiche di settore.

Sono state a tal fine esaminate le **interrelazioni del Piano con i piani e i programmi pertinenti**, che rivestono interesse ambientale e che presentano possibili interferenze con i contenuti paesaggistici dell'Integrazione al PIT, facendo riferimento ai seguenti Piani di settore:

- Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER – informativa al Consiglio Dec. GR 5/2011);
- Piano regionale agricolo e forestale (PRAF – DCR 3/2012);
- Piano regionale delle attività estrattive di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER);
- Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM – Doc. preliminare GR 1/2011);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB - informativa al Consiglio Dec. GR 2/2011);
- Pianificazione di bacino idrografico.

Nel Rapporto ambientale si è evidenziato come gli impatti rilevati dai settori interessati in fase di formazione del Piano siano stati oggetto di specifica concertazione.

La valutazione ha inoltre utilizzato l'analisi di coerenza delle politiche di settore regionali rispetto al PIT, a verifica di un'efficiente ed efficace integrazione delle politiche.

Valutazione dell'efficacia delle norme

La disciplina del Piano è soggetta a valutazione degli effetti per stimare l'efficacia ed efficienza dell'azione disciplinare volta a evitare o contenere gli effetti ambientali negativi degli interventi di trasformazione e di sviluppo urbanistico rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

Rispetto alle dinamiche evolutive, alle situazioni di criticità e al riconoscimento dei valori del patrimonio paesaggistico la disciplina del Piano individua in maniera specifica direttive rivolte agli enti e ad altri soggetti pubblici chiamati ad attuarle attraverso i propri piani urbanistici, territoriali e di settore, nonché prescrizioni puntuali da cui derivano diritti e obblighi diretti in capo a persone fisiche e giuridiche. La valutazione effettuata ha dimostrato la rispondenza delle norme di Piano alle criticità, dinamiche e valori riconosciuti.

Il “Progetto di fruizione lenta dei paesaggi della val di Cecina”

Alla parte strategica dell'integrazione del PIT è allegato il progetto di paesaggio “Progetto di fruizione lenta dei paesaggi della val di Cecina”. Il progetto prevede strategie e azioni basate principalmente sulla valorizzazione di elementi patrimoniali esistenti e sulla più efficiente organizzazione delle percorrenze. Esso è privo di valutazioni di fattibilità socio-economica ed ha valore esemplificativo. Dall'analisi del progetto risulta che si inserisce nel contesto senza aggravare le condizioni di criticità esistenti, anzi agisce in contrasto rispetto alla scomparsa del sistema della viabilità minore in atto, potenzia la fruibilità visivo-percettiva dell'ambiente e permette di valorizzare il territorio consentendo la fruizione delle aree rurali e delle visuali panoramiche.

5. Le ragioni della scelta delle alternative individuate

Le ipotesi prese in considerazione sono l'ipotesi in assenza di integrazione paesaggistica al PIT, ipotesi 0, e l'ipotesi con PIT integrato a regime, ipotesi 1.

Alternativa 0

Il cosiddetto scenario zero è rappresentato dalla situazione esistente, in assenza di Piano; in tale ipotesi gli scenari futuri delle risorse ambientali e paesaggistiche sono influenzati dalle pianificazioni territoriali e urbanistiche e dalla programmazione settoriale in atto, e il loro andamento è il risultato della capacità dei piani di mettere in campo, a fronte delle trasformazioni territoriali, risposte volte a garantire una tutela dei valori ambientali e paesaggistici, in assenza di una complessiva e specifica pianificazione di livello regionale. In tale ipotesi resta comunque vigente il regime autorizzativo sui beni paesaggistici e, fino alla scadenza delle salvaguardie del PIT adottato nel 2009, le prescrizioni relative ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico e a quelli "ex lege" (artt. 136 e 142 del Codice) che lo stesso PIT del 2009 stabiliva.

Alternativa 1

L'alternativa allo scenario zero è rappresentata dallo scenario della pianificazione territoriale e urbanistica e dalla programmazione settoriale adeguata alle disposizioni del PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

Con esso viene specificata, approfondita e sviluppata la disciplina relativa ai vincoli per decreto e ai vincoli "ex lege".

La differenza rispetto all'alternativa precedente dipende dal grado di recepimento della disciplina del piano negli strumenti di pianificazione territoriale e nella programmazione di settore e all'efficacia delle disposizioni del Piano nel contenere le pressioni alla trasformazione territoriale.

Di tale efficacia si è dato conto nel precedente paragrafo 3.2. Il recepimento da parte degli strumenti di pianificazione e di programmazione sarà valutato in sede di monitoraggio.

6. Rapporto con la valutazione di incidenza

All'interno della Regione, ambito territoriale di efficacia del PIT, sono presenti numerosi siti classificati di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Ai sensi della l.r.10/2010, articolo 34, si ritiene non necessario procedere alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 3 del DPR 357/1997 in quanto il piano paesaggistico integrativo del PIT, per sua natura e finalità, non prevede azioni incidenti negativamente sulle qualità degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che vengono anzi da esso assunti quali elementi di valore concorrenti, attraverso i relativi specifici obiettivi e le specifiche azioni, alle proprie finalità di tutela e valorizzazione dei paesaggi della Toscana.

7. Indicazioni su misure di monitoraggio ambientale

Il monitoraggio ambientale, derivante dall'art. 29 della L.R. 10/2010, è volto a garantire, nella fase di attuazione delle previsioni del Piano, il controllo sugli impatti ambientali significativi in modo da individuare tempestivamente le eventuali criticità ed adottare le opportune misure correttive.

In assenza di impatti significativi derivanti dall'attuazione del piano, il monitoraggio ha essenzialmente lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati e di individuare eventuali impatti negativi che richiederebbero l'adozione di opportune misure correttive.

Considerando che di per sé l'attuazione del Piano non comporta impatti negativi su alcuna variabile ambientale, appare opportuno verificare e monitorare la corretta implementazione delle direttive e delle prescrizioni individuate per ciascuna scheda di vincolo, in relazione alle pressioni ambientali più significative individuate (Espansione/diffusione insediativa; Costruzione/ampliamento/modifica di infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali; Potenziali installazioni di impianti per la produzione ed il trasporto di energia e per le telecomunicazioni; presenza di siti destinati ad attività estrattive; Rischio idrogeologico ed erosione costiera; Alterazione dell'equilibrio tra ambiente forestale e agro-sistemi).

Per il monitoraggio ambientale del Piano in oggetto la Direzione Generale del Governo del Territorio si avvale dell'Osservatorio regionale del paesaggio. Tale monitoraggio dovrà raccordarsi con il sistema di monitoraggio del PIT vigente, realizzato, secondo le previsioni dell'art. 13 della L.R.1/05.

Il sistema di monitoraggio ambientale dell'integrazione al PIT si realizzerà attraverso:

- a) un sistema di indicatori finalizzati a valutare l'efficienza delle azioni realizzate e l'efficacia di queste nel concorrere al raggiungimento di risultati specificamente ambientali e di miglioramento del paesaggio, in coerenza con gli obiettivi dell'Integrazione al PIT e con l'analisi del contesto ambientale di riferimento;
- b) l'individuazione degli effetti attesi sulle principali componenti ambientali oggetto del Rapporto ambientale
- c) la costruzione dei relativi flussi informativi, anche avvalendosi dell'attività di monitoraggio svolta istituzionalmente da ARPAT;
- d) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio, nell'ambito della più ampia attività di monitoraggio del PIT;

- e) la valutazione dei risultati del monitoraggio ambientale e la definizione di indicazioni per eventuali modifiche al PIT nell'ottica di una maggiore sostenibilità complessiva della pianificazione.

Il monitoraggio è effettuato avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate verrà data adeguata informazione attraverso il sito web della Regione Toscana.

Il soggetto responsabile della realizzazione ed implementazione del sistema di monitoraggio degli effetti ambientali dell'Integrazione al PIT è la *Direzione generale Governo del territorio* della Regione Toscana.

Il *rapporto periodico* contenente gli esiti delle attività di monitoraggio sarà predisposto a cura della stessa Direzione generale.

Sulla base dei contenuti del report, la *Direzione generale Governo del territorio* della Regione Toscana decide se avviare approfondimenti e analisi finalizzate a produrre effettive proposte di modifica dell'Integrazione al PIT.